



# *Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE  
DEL PATRIMONIO CULTURALE

DIREZIONE GENERALE MUSEI

## **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTE le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante “*Regolamento recante norme per l’istituzione del biglietto d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante “*Ordinamento della professione di giornalista*”;

VISTO il decreto dirigenziale generale 2 novembre 2001, con il quale il Direttore generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico ha consentito l’ingresso gratuito nelle sedi espositive statali ai giornalisti iscritti all’albo nazionale ed in regola con il pagamento delle quote associative, e la comunicazione, a firma del medesimo Direttore generale n. 70 del 7 agosto 2009 con la quale detto ingresso gratuito è stato concesso anche ai giornalisti dell’Unione Europea;

CONSIDERATO che i sopracitati provvedimenti dirigenziali generali debbono ritenersi superati alla luce delle modifiche normative e regolamentari intervenute successivamente alla loro emanazione, e che gli stessi, in ogni caso, debbono prevedere, a tenore dell’articolo 4, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 507/1997, un periodo temporale di efficacia della concessione dell’ingresso gratuito dagli stessi previsto;

PRESO ATTO del parere dell’Ufficio legislativo, comunicato con foglio prot. 25236 del 5 settembre 2016, reso a riscontro del quesito allo stesso formulato dalla Direzione generale Musei con nota prot. 5037 del 22 settembre 2015;

CONSIDERATO che la concessione dell’agevolazione in argomento risponde espressamente alla finalità di favorire e promuovere la diffusione e la conoscenza presso il pubblico, attraverso gli organi di informazione, delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, che, a tenore della normativa vigente, sono perseguiti istituzionalmente dai musei e dai luoghi della cultura statali;

TENUTO CONTO che con decreto direttoriale del 7 settembre 2016, la concessione dell’agevolazione de qua, di fatto applicata ininterrottamente a decorrere dal 2001, in conformità alle citate disposizioni di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale n. 507/1997 è stata



## *Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE  
DEL PATRIMONIO CULTURALE

### **DIREZIONE GENERALE MUSEI**

concessa con un termine di validità temporale di tre anni e che, con decreto direttoriale del 7 settembre 2022, n. 951, l'agevolazione è stata rinnovata per ulteriori tre anni;

CONSIDERATA l'opportunità di assicurare continuità all'agevolazione in argomento nel rispetto delle citate disposizioni vigenti;

### **DECRETA**

1. È concesso l'accesso gratuito ai musei e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101, comma 1, lettere a), d), e) ed f) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai giornalisti iscritti all'albo professionale di cui agli articoli 26 e 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa altresì ai giornalisti di nazionalità straniera inclusi, ai sensi dell'articolo 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, negli elenchi speciali annessi all'albo dei giornalisti di cui ai precedenti articoli 26 e 27.
3. La concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta previa esibizione alle relative biglietterie, da parte degli interessati, della tessera di appartenenza all'Ordine dei giornalisti di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, con esclusione di ogni altro documento, attestazione o dichiarazione comunque esibita a sostegno dell'attività professionale esercitata.
4. La validità della tessera di cui al punto 3 si assume accertata a seguito della verifica della presenza, nell'apposito spazio, del timbro annuale apposto dall'Ordine dei giornalisti o del relativo "bollino", riferiti all'annualità in corso.
5. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, a decorrere dalla data del presente provvedimento, per la durata di anni tre.

Il presente decreto sarà inoltrato agli Organi di controllo.-

Roma, 29 agosto 2025

**IL DIRETTORE GENERALE**  
prof. Massimo Osanna